

Spett.le  
Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali  
Dip. delle Politiche Competitive della Qualità  
Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica  
Direzione Generale per la Promozione della Qualità  
Agroalimentare e dell'Ippica  
PQAI IV

Roma  
[saq4@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq4@pec.politicheagricole.gov.it)

Spett.le  
Provincia Autonoma di Bolzano  
Ufficio Frutti-Viticultura  
Via Brennero 6  
39100 Bolzano  
[obstweinbau.fruttiviticultura@pec.prov.bz.it](mailto:obstweinbau.fruttiviticultura@pec.prov.bz.it)

e, p.c. Spett.le  
Provincia Autonoma di Trento  
Dip. Agricoltura, Foreste e difesa del suolo  
Via Romagnosi 9 – Centro Europa  
38100 Trento  
[dip.agrifor@pec.provincia.tn.it](mailto:dip.agrifor@pec.provincia.tn.it)

Consorzio Vini del Trentino  
Via del Suffragio 3  
38122 Trento  
[vinideltrentino@pec.cooparazionetrentina.it](mailto:vinideltrentino@pec.cooparazionetrentina.it)

Bolzano, 3 dicembre 2020

**Oggetto: richiesta di modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini “Lago di Caldaro” o “Caldaro”  
– Procedura nazionale: Legge 238/2016 – DM 07/11/2012**

Ringraziando per la Vs. lettera del 9 giugno 2020, intendiamo affrontare i singoli quesiti e le richieste di chiarimento qui di seguito.

Come previsto dalla normativa UE, la richiesta di modifica del regolamento di produzione è stata suddivisa in due richieste separate.

Per quanto riguarda il quesito sulla modifica dell'introduzione dell'imbottigliamento nella zona di produzione, di cui al verbale dell'assemblea del 19/02/20, dobbiamo purtroppo segnalare che, nella traduzione italiana del testo originale in lingua tedesca della delibera, si è incorso in un errore meramente formale. Si deve intendere nella versione definitiva:

Art. 5: La zona di imbottigliamento coincide con la zona di produzione, come per la DOC Alto Adige. che sostituisce la versione errata della traduzione “Art. 5: La zona di imbottigliamento, per quanto concerne il DOC Alto Adige, viene adeguata alla zona di produzione, ovvero limitata alla regione Alto Adige”  
Il testo originale in tedesco infatti è:

Art. 5: Die Abfüllzone wird wie beim DOC Südtirol an das Produktionsgebiet angepasst.

Ci scusiamo nuovamente per questo errore formale.

Si chiede inoltre di tenere presenti le seguenti precisazioni:

**A) Rappresentatività:**

Per quanto riguarda la richiesta di integrare la documentazione concernente la percentuale di rappresentatività, si precisa quanto segue:

Il valore 61% riportato nella dichiarazione sostitutiva del Presidente faceva riferimento ai soci presenti e non alla rappresentatività del Consorzio.

La rappresentatività dello scrivente Consorzio è pari a:

- 84% della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva dell'ultimo biennio (2018-2019)
- 97% e 95% della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio (rispettivamente 2018 e 2019)

come certificato dalla Camera di Commercio di Bolzano nella dichiarazione allegata alla presente lettera.

**B) Proposta di disciplinare di produzione**

**Denominazione**

Abbiamo inserito la variazione del nome o di parte del nome della denominazione nel documento unico delle modifiche unionali.

**Art. 1.**

Menzione Riserva. Confermiamo che la menzione Riserva è possibile per tutte le tipologie di vini “Lago di Caldaro” e abbiamo integrato questa informazione nella versione aggiornata del disciplinare inclusi gli allegati.

**Art. 4.**

L'art. 4 è stato riformulato ed abbiamo inserito una panoramica tabellare con le diverse rese massime di uva t/ha ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per tutte le tipologie di vini, anche per le Unità Geografiche Aggiuntive (UGA). È stato eliminato il riferimento errato all'art. 31 comma 10 (vigna).

**Art. 5.**

Data Riserva. Ringraziamo per l'osservazione e di conseguenza abbiamo posticipato la decorrenza del periodo d'invecchiamento al 1° novembre per la DOC Lago di Caldaro. La data del 1° ottobre faceva riferimento al disciplinare attualmente in vigore della DOC Alto Adige.

Il titolo alc. vol. naturale minimo per le tipologie Riserva è stato spostato all'art. 4.

**Art. 6.**

Per le singole tipologie “Riserva” e per la menzione Gran Alp le specifiche caratteristiche organolettiche, analitiche o chimico fisiche sono state descritte separatamente nel art. 6 del disciplinare, come richiesto.

**Art. 7**

Come giustamente evidenziato, per quanto riguarda le Unità geografiche aggiuntive, è stata eliminata l'indicazione dei vitigni previsti, poiché la composizione del vino Lago di Caldaro è già descritta all'art. 2 (min. 85% Schiava). L'indicazione del vitigno in etichetta non è quindi richiesta neppure per i vini con indicazione dell'unità geografica aggiuntiva.

#### Art. 8

Ringraziamo per la segnalazione della discrepanza, anche in questo caso dovuta ad una traduzione non corretta. Nella versione definitiva si deve intendere:

- Art. 8: L'imbottigliamento è possibile solamente in bottiglie da 0,375l oppure da 0,750 l o nei rispettivi multipli o in bottiglie da 0,5 l (non "uni") o da 5 l.

Il testo originale in tedesco infatti è: " Art. 8: Die Abfüllung ist nur mehr in Flaschen zu 0,375l oder 0,750 l oder Vielfache davon bzw. in 0,5 l (nicht „uni“) oder 5 l Flaschen möglich"

C) Documentazione di cui all'art. 4 e art. 10 del DM 7 nov. 2012

#### Inserimento dell'imbottigliamento in zona delimitata

L'inserimento dell'imbottigliamento in zona delimitata conformemente alla normativa europea è motivata per salvaguardare la qualità e la reputazione dei vini "Lago di Caldaro" / "Kalterersee", e per poterne garantire l'origine, la tempestività e quindi l'efficacia dei controlli. Tali condizioni sono assicurate con l'imbottigliamento delimitato nella zona di produzione, poiché l'applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto ed l'imbottigliamento sono a cura di aziende locali. È inoltre da sottolineare che il sistema di controllo da parte del competente organismo, la Camera di Commercio di Bolzano, cui gli operatori sono soggetti in tutte le fasi della produzione, è chiaramente più efficace nella zona delimitata.

Come da gentile richiesta si allega alla presente una dichiarazione della Camera di Commercio di Bolzano concernente il numero delle ditte imbottigliatrici e la quantità di prodotto imbottigliato al di fuori della zona di produzione, pari rispettivamente a n. 13 e 3.640,07 hl nell'anno 2018 e n. 10 e 2.463,51 hl nell'anno 2019.

#### Inserimento n. 11 Unità geografiche:

Confermiamo l'inserimento delle seguenti n. 11 unità geografiche aggiuntive nella zona del Lago di Caldaro, come da tabella allegata che fa riferimento alla documentazione tecnica denominata "Analisi e descrizione delle zone ristrette":

Nome UGA	Ettari delimitati
Missian	46,20
Girlan	288,69
Girlan-Gschleier	34,12
Huberfeld	15,38
Plantaditsch	34,70
St. Josef	133,70
Barleit	65,61
Feld	100,79
Putznai	40,62
Magreid-Leiten	19,10
Eggen	29,74
<b>Totale</b>	<b>808,65</b>

Essendo la superficie totale della DOC Lago di Caldaro pari a 8.817,10 ha, confermiamo che il rapporto percentuale fra la superficie totale delle 11 UGA e la superficie totale della DOC Lago di Caldaro è pari a 9,2 %.

#### D) Documento Unico

Si è provveduto a correggere e riformulare il documento unico secondo le indicazioni ricevute.

#### E) Gran Alp

"menzione tradizionale". Come giustamente evidenziato, l'obiettivo è quello di poter utilizzare la denominazione Gran Alp come "menzione tradizionale", suscettibile di futura protezione ai sensi dell'art. 112, lettera b) Reg. UE 1308/13.

Riteniamo tuttavia che la menzione Gran Alp non sia in contrasto con la disciplina di produzione e di etichettatura delle UGA. Nel caso dei vini con UGA appartenenti alla DOC Lago di Caldaro infatti, il 100% delle uve proviene dall'unità geografica aggiuntiva indicata in etichetta. Nel caso della menzione Gran Alp, invece, i vini che presentano tale menzione sono elaborati con uve che provengono da una o più UGA. L'art. 7.7 del disciplinare Lago di Caldaro prevede che l'indicazione delle UGA di provenienza venga riportata semplicemente nel contesto della descrizione degli elementi storico tradizionali e/o tecnico culturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto, come illustrato al punto 2.2 della nota ministeriale 93871 del 31/12/2014, ripresa successivamente al punto 1 della nota 30793 del 29/04/2015; di conseguenza non sembra essere in contrasto con la disciplina di produzione e di etichettatura delle UGA.

Vogliamo inoltre fare presente che la descrizione dettagliata delle specificazioni tecnico produttive per la menzione Gran Alp è riportata nell'art. 4 del disciplinare di produzione Lago di Caldaro (resa massima 6 t/ha, vigneti di età minima non inferiore a 10 anni, grado alc. volumico naturale minimo 11,5%) ed è stata ora inserita anche nell'art. 5 (invecchiamento) e nell'art. 6 (caratteristiche al consumo).


### **E) Pittogramma:**

La proposta dell'inserimento di un pittogramma (e non logo) in etichetta connesso all'indicazione della UGA ha la finalità importante di informare il consumatore e di renderlo consapevole della differenza esistente fra un vino Lago di Caldaro DOC riportante un nome di fantasia, rispetto ad un vino Lago di Caldaro DOC con l'indicazione di una UGA. A nostro parere infatti la nozione di Unità Geografica Aggiuntiva (e l'eventuale indicazione in etichetta di questa terminologia) non è immediatamente comprensibile a un consumatore non esperto. Il pittogramma rappresenta quindi una modalità semplice e diretta per comunicare al consumatore questa menzione di qualità aggiuntiva e dovrebbe sostituire in etichetta la terminologia "UGA / unità geografica aggiuntiva". Il pittogramma presenta schematicamente un grappolo d'uva all'interno di un "simbolo di posizione" simile a quello che si utilizza nei software di servizio internet geografico ed ha pertanto la chiara finalità di richiamare l'idea di una provenienza geografica, per evitare il fraintendimento fra un nome di fantasia ed il concetto di UGA.

L'art. 41.9 della legge 238/2016 fa riferimento all'inserimento di un logo come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP. Ciò non vieta che menzioni di qualità conformi ai disciplinari, come per esempio le UGA, potrebbero fregiarsi di uno specifico pittogramma.

Abbiamo fiducia che le informazioni integrative di questa lettera abbiano colto le indicazioni formulate e rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, informazione o integrazione.

Cordiali saluti



Maximilian Niedermayr  
Presidente